



CONSERVATORIO
DI MILANO



**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
MUSICALE STATALE**
Via Corridoni, 34/36 - 20122 Milano

Convenzione

tra

il Conservatorio statale di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano, con sede legale in via Conservatorio n. 12, 20122 Milano, di seguito denominato per brevità anche “Conservatorio”, codice fiscale 80096530151, legalmente rappresentato dal Direttore *pro tempore* Massimiliano Baggio

e

il Liceo musicale dell’Istituto Omnicomprensivo Musicale Statale di Milano (IOMS), di seguito denominato per brevità anche “Liceo musicale”, con sede in via Corridoni n. 34, 20122 Milano, codice fiscale 80124970155, codice meccanografico MIIC8DE001, rappresentata dal Dirigente scolastico *pro tempore* Dott.ssa Graziella Bonello,

di seguito denominati per brevità anche “Parti”,

PREMESSO

- a) che l’art. 33 della Costituzione garantisce che le «istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato»;
- b) che la Legge 508/1999, art. 2, commi 1 e 2, istituisce il sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale, articolato in Istituti Superiori di Studi Musicali (ISSM);
- c) che il D.P.R. n. 132/2003, art. 2, demanda agli statuti di autonomia dei singoli ISSM AFAM, nel rispetto delle disposizioni del medesimo decreto, la disciplina dello «svolgimento dell’attività didattica e di ricerca, nonché della correlata attività di produzione» ed inoltre «le modalità e procedure per le intese programmatiche e le convenzioni finalizzate ad incentivare sinergie con altri enti ed organismi pubblici e privati, anche stranieri»;
- d) che lo Statuto del Conservatorio di Milano sancisce che il Conservatorio medesimo, «attraverso lo svolgimento di attività didattiche, di ricerca, di produzione e di servizio, persegue fini di studio, elaborazione, sviluppo e diffusione della cultura, della creazione e della pratica musicale» (art. 1, comma 1);
- e) che «per l’attuazione dei suoi scopi il Conservatorio è aperto alla collaborazione, mediante accordi o convenzioni, con ogni altra istituzione di pari grado, o di grado e tipologia diversi, in Italia e all’estero, e in particolare con le istituzioni AFAM (Politecnici delle Arti) o inter-conservatoriali» (art. 1, comma 4, lettera h);

Visto	il D.P.R. n. 275/1999, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”, che attribuisce autonomia funzionale alle istituzioni scolastiche e stabilisce in particolare, all’art. 7 comma 8, che «le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi, e che autorizza nei corsi sperimentali l’integrazione tra sistemi formativi»;
Visto	il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’art. 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
Vista	la Nota ministeriale prot. n. 4937 del 30/03/2010 relativa all’autorizzazione del Liceo musicale “G. Verdi” di Milano;
Visto	il Decreto interministeriale n. 211 del 7 ottobre 2010, recante “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti dai percorsi liceali”;
Visto	il Decreto legislativo n. 60 del 13 aprile 2017, recante “Promozione della cultura umanistica e valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali”, e in particolare l’art. 2, c. 2 e l’art. 4, c. 1;
Considerata	l’esperienza ultracinquantennale del Liceo musicale, già esistente presso il Conservatorio statale di musica “G. Verdi” e poi accorpato all’Istituto Omnicomprensivo Musicale di Milano;
Visti	gli esiti più che positivi nelle competenze e nei risultati finali degli alunni che hanno frequentato il Liceo musicale “G. Verdi” negli anni precedenti, grazie agli accordi didattici tra l’Istituto Omnicomprensivo Musicale Statale di Milano e il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano;
Ritenuta	necessaria la stipula di una specifica convenzione valida a partire dall’anno scolastico/accademico 2026/2027 fino al 2028/2029 compreso, con possibilità di rinnovo per il triennio successivo,

SI CONVIENE E SI STIPULA

la presente convenzione per gli anni scolastici/accademici 2026/27 - 2027/28 - 2028/29, per garantire continuità al percorso già sperimentato e favorire livelli elevati nei risultati di apprendimento, sotto il profilo didattico-musicale, al Liceo musicale “G. Verdi” dell’Istituto Omnicomprensivo Musicale Statale di Milano (IOMS).

Art. 1 – Rilievo alla premessa

1. La premessa posta in apertura della presente convenzione, di seguito per brevità denominata anche “Convenzione”, ne costituisce parte integrante e imprescindibile.

Art. 2 – Finalità della Convenzione

1. Il percorso di formazione del Liceo musicale “G. Verdi” è finalizzato al conseguimento del titolo di studio di “Diploma di Liceo Musicale”, il cui piano di studi è definito dal D.P.R. n. 89/2010, *allegato E*, al fine di assicurare agli studenti un percorso di studi che consenta di raggiungere elevati risultati di apprendimento nelle conoscenze, abilità e competenze in campo musicale e di favorire il successo formativo di studenti che frequentano i corsi del Conservatorio.

Art. 3 – Gestione delle risorse economiche e/o del personale

1. La Convenzione non comporta oneri economici diretti tra le Parti, salvo eventuali accordi specifici da definire all’occorrenza.

Art. 4 – Frequenza contestuale degli studenti del Liceo musicale “G. Verdi” dell’IOMS e del Conservatorio statale di Musica “G. Verdi” di Milano

1. La contestuale frequenza degli studenti del Liceo musicale e iscritti al Conservatorio costituisce un’opportunità di differenziazione e potenziamento del percorso formativo e in nessun caso deve dar luogo a mera replica di attività; i casi di contestuale frequenza di Liceo musicale e Conservatorio sono perciò disciplinati singolarmente, con la finalità precipua di assicurare soluzioni individuali funzionali alle esigenze formative specifiche e agli interessi prevalenti di ciascuno studente.

2. Il percorso formativo personalizzato degli studenti che frequentano sia il Liceo musicale sia il Conservatorio è elaborato dal Dirigente scolastico dell’IOMS e dal Direttore del Conservatorio, o da docenti espressamente delegati, e prevede quanto segue:

- a) l’accesso agli studi è regolamentato dalle procedure di ammissione delle singole Istituzioni; le tasse di iscrizione e frequenza del Conservatorio per i corsi propedeutici e accademici sono indicate sul sito web ufficiale del Conservatorio;
- b) le lezioni in Conservatorio hanno inizio dal mese di novembre;
- c) lo studente, presentando a inizio d’anno scolastico una richiesta al Dirigente scolastico dell’IOMS, può essere esonerato dalla frequenza presso il Liceo musicale di una o più discipline se queste sono frequentate presso il Conservatorio;
- d) nel caso in cui lo studente risulti esonerato dalla frequenza presso il Liceo musicale di una o più discipline, il Conservatorio trasmette periodicamente in forma scritta elementi valutativi utili ai fini degli scrutini intermedi e finali; in sede di scrutinio intermedio e finale, all’interno del Consiglio di classe, gli insegnanti del Liceo musicale sono delegati a rappresentare le valutazioni scrutinali espresse dal Conservatorio;
- e) lo studente che lo desidera può comunque frequentare presso il Liceo musicale attività dalla cui frequenza potrebbe essere esonerato in virtù della contestuale frequenza presso il Conservatorio;
- f) in particolare, può essere esonerato dalla frequenza del primo strumento al Liceo musicale lo studente dalla prima alla quinta classe, frequentante in Conservatorio corsi di strumento o canto, di livello pre-propedeutico o propedeutico o accademico o giovani talenti;
- g) in particolare, può essere esonerato dalla frequenza del secondo strumento al Liceo musicale,
 - g₁) lo studente i cui piani di studio del corso propedeutico lo prevedano e solo per la durata massima di 2 anni. Se il secondo anno coincide con la classe IV (ultimo anno di frequenza liceale del secondo strumento), il voto finale sarà quello assegnato dal docente del Conservatorio e non quello dell’esame di certificazione, perché non coincidente con le date di scrutinio del Liceo musicale;
 - g₂) lo studente frequentante un primo strumento in Conservatorio;
- h) in particolare, può essere esonerato dalla frequenza della disciplina denominata *TAC (Teoria-Analisi-Composizione)* solo lo studente delle classi I e II che frequenti in Conservatorio i corsi di

TRPM (Teoria Ritmica e Percezione Musicale), o Composizione, o TAA (Teoria dell'Armonia e Analisi);

- i) in particolare, lo studente dalle classi dalla I alla V può essere esonerato dalla frequenza della disciplina liceale *Laboratorio di musica d'insieme corale* se in Conservatorio frequenta un corso di *Esercitazioni corali*;
- j) in particolare, lo studente dalle classi dalla I alla V può essere esonerato dalla frequenza della disciplina liceale *Laboratorio di Musica d'insieme di strumenti musicali* se in Conservatorio frequenta i corsi di *Musica da camera* o *Esercitazioni orchestrali* o *Musica d'insieme per strumenti a fiato* o *Musica d'insieme per strumenti ad arco*;
- k) in particolare, può essere esonerato dalla frequenza della disciplina liceale di *Storia della Musica* solo lo studente delle classi I e II che frequenta la disciplina omonima in Conservatorio;
- l) per gli studenti dalla prima alla quinta classe, sono considerate valide ai fini della frequenza al Liceo musicale le ore svolte in seguito alla partecipazione (solo in veste di allievi effettivi) a produzioni concertistiche, master class, seminari ed esami organizzati dal Conservatorio; i permessi per tali attività sono rilasciati dal Liceo musicale su richiesta scritta dello studente: tale richiesta deve essere documentata e inviata con almeno cinque giorni lavorativi in anticipo, tramite email, al Delegato del Direttore del Conservatorio il quale, dopo le dovute verifiche, segnalerà al Liceo musicale e allo studente la congruità della richiesta;
- m) le Certificazioni delle competenze al Liceo musicale saranno elaborate in collaborazione tra il Delegato del Direttore e il Delegato del Dirigente scolastico;
- n) all'Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione di secondo grado (esame di maturità), durante la prova di esecuzione di strumento, si prevede la partecipazione del docente del Conservatorio, insegnante dello studente e dell'eventuale accompagnatore al pianoforte.

Art. 5 – Aspetti didattici ed organizzativi

1. Comitato Tecnico Scientifico (CTS)

È costituito un Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Liceo musicale così composto:

- Dirigente scolastico dell'IOMS, Presidente;
- Direttore del Conservatorio o suo Delegato;
- due docenti del Liceo musicale, insegnanti discipline non musicali;
- un docente del Liceo musicale, insegnante di materie musicali dell'area degli strumenti musicali;
- un rappresentante degli studenti;
- un rappresentante dei genitori.

Il CTS ha funzioni propositive nei seguenti ambiti:

- indirizzo didattico-artistico generale;
- analisi delle specifiche necessità e problematiche in merito all'organizzazione delle attività didattiche e artistiche.

2. Esami di ammissione al Liceo musicale

Si prevede la partecipazione del Delegato del Direttore e la sua supervisione delle prove scritte dell'esame di ammissione, preparate da docente del Liceo musicale, nonché la sua presenza in commissione per le prove scritte/orali e di strumento musicale, secondo il protocollo d'intesa preparato appositamente.

Art. 6 – Impegni del Conservatorio

1. Il Direttore del Conservatorio si impegna a:

- assicurare il collegamento tra le attività del Conservatorio e quelle del Liceo musicale;
- segnalare al Dirigente scolastico dell'IOMS eventuali comportamenti disciplinarmente rilevanti degli studenti che dovessero incorrere, ai fini della valutazione del comportamento;

- concedere per una sola data, in orario mattutino, l'uso gratuito della Sala Verdi del Conservatorio, con spese accessorie a carico dell'IOMS, esclusivamente nell'ambito dell'evento di fine anno scolastico organizzato dall'IOMS insieme a tutti i propri ordini scolastici (Scuole Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado), intitolato "Piccoli e Grandi in Musica"; l'utilizzo della Sala Verdi dovrà essere concordato tenendo conto prioritariamente delle esigenze didattiche e produttive del Conservatorio.

Art. 7 – Impegni dell'Istituto Omnicomprensivo Musicale Statale

1. Il Dirigente scolastico dell'IOMS si impegna a:
 - assicurare il collegamento tra le proprie attività e quelle del Conservatorio;
 - rendere noto al Direttore del Conservatorio, all'inizio di ogni anno scolastico, il calendario degli scrutini e dei consigli di classe;
 - segnalare al referente del Conservatorio eventuali comportamenti disciplinarmente rilevanti degli studenti, verificatisi nel corso delle attività didattiche.

Art. 8 – Durata

1. La Convenzione entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione per l'a.a. 2026/2027 ed è di durata triennale, con validità fino alla conclusione dell'a.a. 2028/2029, il 31/10/2029; può essere prolungata o rinnovata a seguito di una successiva revisione e previa accettazione delle Parti.
2. Non è ammesso il tacito rinnovo.

Art. 9 – Risoluzione espressa

1. In applicazione dell'art. 1456 c. 1 del Codice civile, le Parti si riservano la facoltà di risolvere ciascuno unilateralmente la Convenzione, quando una delle Parti non renda concretamente e permanentemente possibile all'altra, per cause soggettivamente imputabili, oppure oggettivamente sussistenti, la realizzazione delle finalità generali di cui all'art. 2.
2. In applicazione dell'art. 1373, c. 2 del Codice civile, le Parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente mediante comunicazione con PEC o lettera raccomandata A/R, nel rispetto di un preavviso non inferiore a 90 giorni, a pena di nullità del menzionato recesso.

Art. 10 – Bollo e registrazione

1. la Convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi della Tabella B punto n. 16, allegata al D.P.R. 642/1972.
2. la Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso. Le spese relative sono a carico della Parte richiedente.

Art. 11 – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e copertura assicurativa

1. Le Parti garantiscono, nell'ambito delle attività oggetto della Convenzione e per le rispettive competenze, il rispetto di tutte le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
2. Le Parti garantiscono una copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi, per il proprio personale e/o studenti/neodiplomati impegnati nelle attività oggetto della Convenzione.
3. Il personale e/o gli studenti/neodiplomati delle Parti sono tenuti a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla Convenzione.
4. Il garante della sicurezza dei luoghi di lavoro in cui avranno svolgimento le varie attività dovrà garantire la presenza di un sistema organizzato per gestire eventuali scenari di emergenza (piano di emergenza, planimetrie di emergenza, presidi e dotazioni secondo prescrizioni applicabili e presenza di personale addetto alla gestione delle emergenze).

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento EU 2016/679 (GDPR) e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ciascuna Parte dichiara che il trattamento dei dati personali scambiati per la sottoscrizione della presente convenzione è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla suindicata normativa e per le finalità connesse strettamente all'esecuzione della stessa.
2. Le Parti agiscono, in merito alle attività attuative della presente convenzione, in qualità di titolari autonomi del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
3. Le Parti dichiarano che i dati personali raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima. Ogni attività congiunta è improntata a criteri di liceità e trasparenza nel rispetto della normativa vigente.
4. Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. (D. Lgs.101/2018) e dal Regolamento EU 2016/679.

Art. 13 – Diritti dell'autore e dell'esecutore

1. Le Parti, previo accordo congiunto, si riservano la possibilità di diffondere gli eventi tramite televisione, radio, giornali, internet e altri mezzi divulgativi.
2. La partecipazione ai progetti di cui all'art. 3 comporta, da parte degli esecutori/compositori, la cessione a titolo gratuito e senza limiti di luogo e tempo a ciascun ISSM di riferimento di tutti i diritti spettanti all'esecutore/compositore, come disciplinati dalla Legge n. 633 del 22 aprile 1941 e s.m.i., al fine della realizzazione e della diffusione delle registrazioni e/o per finalità di archivio.

Art. 14 – Comunicazione visuale e integrata

1. Le Parti concordano principi comuni di comunicazione visuale e integrata, da utilizzare nelle comunicazioni e/o pubblicazioni inerenti i progetti e le attività congiunte della Convenzione.

Art. 15 – Foro competente

1. Le Parti eleggono a Foro competente il Foro di Milano per la regolazione delle eventuali controversie originate nell'ambito del rapporto giuridico convenzionale, non risolte mediante preliminare tentativo di conciliazione.

Art. 16 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella Convenzione, ovvero per qualsivoglia aspetto applicativo del medesimo, le Parti fanno riferimento alle vigenti norme civilistiche, alle norme vigenti nell'ordinamento giuridico dello Stato e alle norme del diritto internazionale in esso recepite.

Milano, 29/07/2026

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore
del Conservatorio Statale di Musica "G. Verdi"
di Milano

MASSIMILIANO BAGGIO



Il Dirigente scolastico
dell'Istituto Omnicomprensivo Musicale Statale
di Milano

GRAZIELLA BONELLO